CONFEDERAZIONE COBAS

Sede nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185 Roma Tel. 0677591926 - 0670452452 Fax 0677206060 – Email: cobas@cobas.it http://www.cobas.it

CONTRIBUISCI ANCHE TU ALLA VITTORIA REFERENDARIA! RAPPRESENTANTI DI LISTA "COMITATO PER IL SI" PERMESSI ELETTORALI

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che vorranno contribuire attivamente alla battaglia referendaria possono farlo anche diventando **RAPPRESENTANTI DI LISTA del "COMITATO per il SI – referendum acqua bene"** comune usufruendo dei PERMESSI ELETTORALI previsti dalla legge

Per diventare rappresentanti di lista è sufficiente presentarsi ai COMITATI PER IL SI ai referendum dell'acqua bene comune (di cui i COBAS fanno parte) o chiedere informazioni direttamente presso le nostre sedi COBAS PROVINCIALI e i cui indirizzi si trovano www.cobas.it e http://www.acquabenecomune.org/

Presso i comitati farsi rilasciare la lettera di nomina come rappresentante di lista.

Si può effettuare il rappresentante di lista anche nel seggio dove si andrà a votare o in più seggi della stessa scuola.

<u>In alternativa per i "FUORI SEDE" si può VOTARE nel seggio dove si svolgerà la funzione di RAPPRESENTANTE DI LISTA</u>

COME FUNZIONA

Il meccanismo è semplice: Con la lettera di nomina, ci si presenta al seggio alla sua apertura (in genere ore 14 o ore 16 del SABATO 11 GIUGNO). Si consegna la lettera al presidente di seggio che registra la vostra presenza.

Da <u>DOMENICA 12 GIUGNO – ore 8,00</u> fino alla chiusura dello spoglio elettorale che avverrà <u>LUNEDI' 13 ore</u> <u>15,00</u> potremmo assistere alle operazioni di voto (anche in modo nn continuativo) e controllarne la regolarità, muniti di un distintivo del comitato elettorale. Il rappresentante di lista inoltre ASSISTE ALLO SPOGLIO delle schede annotando i risultati e contestando eventualmente le schede annullate/bianche ecc.

Al termine dello spoglio dovrà comunicare al comitato referendario di riferimento i risultati. Alla fine si fa rilasciare un attestato di presenza firmato e timbrato dal presidente di seggio.

PERMESSI ELETTORALI

Le giornate impiegate presso i SEGGI ELETTORALI sono considerate a tutti gli effetti GIORNATE LAVORATIVE che danno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro con la semplice comunicazione al DATORE DI LAVORO indipendentemente dal turno in cui presta servizio. Nel caso in cui l'impegno ai seggi COINCIDA con le giornate di libertà (è il caso di chi lavora dal Lunedì al Venerdì) si HA DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO .

ESEMPIO:

Un lavoratore o una lavoratrice normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI' al VENERDI':

Sabato si presenta ai seggi (ha diritto al riposo compensativo) **- Domenica** svolge attività di controllo (ha diritto al riposo compensativo) **- Lunedì** svolge attività di controllo e assiste allo spoglio delle schede (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggi elettorale)

Si rientra in servizio:

Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 del LUNEDI', si rientra in servizio GIOVEDI' MATTINA presentando al datore di lavoro l'attestato di presenza al seggio. Se le operazioni al seggio si chiudono dopo le 24,00 di LUNEDI' Si rientra in servizio nel secondo semiturno di GIOVEDI'.

Un lavoratore o una lavoratrice normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI' al SABATO:

Sabato si presenta ai seggi (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggi elettorale)- **Domenica** svolge attività di controllo (ha diritto al riposo compensativo) - **Lunedì** svolge attività di controllo e assiste allo spoglio delle schede (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggi elettorale)

Si rientra in servizio:

Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 del LUNEDI', si rientra in servizio MERCOLEDI' MATTINA presentando al datore di lavoro l'attestato di presenza al seggio.

Se le operazioni al seggio si chiudono dopo le 24,00 di LUNEDI' Si rientra in servizio nel secondo semiturno di MERCOLEDI'.

I dispositivi di legge che regolano l'uso dei permessi elettorali sono :

In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830

Legge 29 gennaio 1992, n. 69; Legge 21 marzo 1990, n. 53; Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361